

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
*Accordo distribuzione del trattamento accessorio del personale
dei livelli IV – VIII per gli anni 2016-2017*

Modulo 1

*Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione
relative agli adempimenti di legge*

Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza	1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2017
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica: Dott. Stefano Laporta – Presidente Dott. Alessandro Bratti - Direttore Generale</p> <p>OO.SS. ammesse alla contrattazione: FLC CGIL CISL SCUOLA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL FEDERAZIONE GILDA UNAMS</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie: FLC CGIL CISL SCUOLA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL FEDERAZIONE GILDA UNAMS</p>
Soggetti destinatari	Dipendenti ISPRA a tempo indeterminato appartenenti ai livelli IV-VIII del CCNL Comparto istruzione e ricerca nonché i dipendenti dei medesimi livelli con contratto a tempo determinato.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Distribuzione del trattamento accessorio del personale dei livelli IV – VIII parte economica e normativa per gli anni 2016 e 2017
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa</p> <p>Con verbale n. 4 del 10 maggio 2019 è stata acquisita la positiva certificazione da parte del Collegio dei revisori dei conti circa i profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40 bis, comma 1, del D.lgs. 165/2001.</p>
	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p> <p>Con Decreto 10/P del 19 febbraio 2019 è stato adottato il Piano della performance 2019-2021 previsto dall'art.10 del d.lgs. 150/2009.</p>
	<p>Con Decreto n. 11/P del 19/02/2019 è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009.</p>
	<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009.</p>
Eventuali osservazioni:	

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato dell'Accordo

Le norme di legge fondamentali in materia di contrattazione collettiva integrativa sono quelle previste dall'articolo 40, e successivi, del D.lgs. 165/2001 nonché da quanto stabilito dal CCNL del Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 e precedenti.

La contrattazione integrativa non ha titolo a trattare materie diverse da quelle da essa espressamente demandate dal CCNL e le materie oggetto di contrattazione non possono essere trattate in termini diversi e più ampi di quelli stabiliti dal CCNL.

Lo stesso D.lgs. 165/2001 stabilisce inoltre un obbligo a contrattare nelle materie che attengono al trattamento economico del personale sia all'articolo 2, comma 3, che stabilisce: "... L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ...", sia all'articolo 45, comma 1, che afferma che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.

La seguente relazione illustrativa illustra gli aspetti procedurali riguardanti la costituzione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, del trattamento economico accessorio per il personale a tempo indeterminato dei livelli IV-VIII del CCNL per gli anni 2016 e 2017 e attestano inoltre la compatibilità del presente accordo con i vincoli derivanti da norme di legge e di contrattazione nazionale.

Con riferimento all'accordo in oggetto, lo stesso risulta articolato come segue.

L'articolo 1 individua i destinatari dell'accordo nei dipendenti ISPRA a tempo indeterminato appartenenti ai livelli IV-VIII del CCNL Comparto istruzione e ricerca specificando che al personale a tempo determinato in servizio presso ISPRA verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio.

L'articolo 2 definisce i criteri generali per la ripartizione delle risorse determinate tra i differenti istituti previsti contrattualmente e, dettagliatamente:

a) il fondo per il compenso del lavoro straordinario costituito nel suo ammontare dalla stima delle risorse necessarie a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale;

b) il fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità che, per le annualità di riferimento, è destinato a remunerare: l'indennità di maneggio valori attribuita al personale formalmente incaricato, in via continuativa, di servizi che comportino maneggio valori; l'indennità di coordinamento strutture attribuita ai dipendenti con responsabilità di Settore prevista dalla struttura organizzativa vigente ed infine l'indennità di reperibilità che viene attribuita ai dipendenti che prestano il servizio di reperibilità necessario a garantire la sicurezza e la funzionalità di impianti e servizi nonché ai dipendenti al fine di fronteggiare specifiche emergenze;

c) il fondo per l'indennità di Ente costituito nel suo ammontare dalla somma destinata al pagamento dell'indennità di ente annuale e di ente mensile di cui all'articolo 44 del CCNL 7.10.1996;

d) il fondo per l'indennità di posizione attribuita ai dipendenti cui siano stati formalmente conferiti incarichi correlati a posizioni organizzative di particolare complessità;

e) il fondo per la produttività collettiva ed individuale finalizzato nel suo complesso a remunerare, attraverso procedure selettive e di merito, gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica dei livelli apicali di ciascun profilo e le progressioni economiche di livello nei profili nonché la produttività collettiva e individuale.

L'articolo 3 stabilisce che eventuali residui dei fondi precedentemente elencati andranno a costituire economie che confluiranno nel trattamento accessorio dell'anno successivo con vincolo di destinazione alla produttività collettiva e individuale.

Infine l'articolo 4 precisa che, con riferimento alle indennità oggetto dell'accordo, il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.

Il presente accordo per il trattamento economico accessorio è stato elaborato nel rispetto dei vincoli derivanti dalle seguenti norme di legge, di contrattazione nazionale e integrativa nonché di circolari e note applicative:

- articolo 4 (Risorse per il trattamento accessorio) del CCNL del 21.02.2002 quadriennio e biennio economico 2000-2001 e s.m.i.;
- circolare n.12 prot. n.35819 del 15 aprile 2011 del MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato avente per oggetto l'applicazione dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010;
- circolare MEF Dipartimento della RGS, n. 25, del 19 luglio 2012;
- circolare n. 20 del MEF – RGS prot. n.39875 del 08/05/2015 riguardante “Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013”;
- articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
- circolare n. 12 del MEF – RGS prot. n. 24896 del 23/03/2016 – bilancio di previsione per l'anno 2016 - relativamente alla scheda tematica I.3 (Contrattazione integrativa);
- circolare n. 18 del MEF – RGS prot. n.69826 del 13/04/2017 relativamente alla scheda tematica G.3 (Contrattazione integrativa);
- articolo 23 (Salario accessorio e sperimentazione), comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.165/2001.
- Articolo 7 (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL Comparto istruzione e ricerca 2016-2018;
- Articolo 68 (Relazioni sindacali) del succitato CCNL 2016-2018.

Dipartimento del Personale
e degli Affari Generali
Il Direttore
Dott. Marco La Commare